U.S.R. Decreto n. 4361

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 17.11.97, n. 398;

VISTO il Decreto Interministeriale 21.12.99, n. 537;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO il *Regolamento concernente le procedure per la Scuola di specializzazione per le professioni legali in tema di conferimento delle supplenze nonché di stipula dei contratti*, emanato con D.R. n. 974 del 21.3.2002;

VISTA la delibera n. 23 del 9.12.2002 con la quale il Senato Accademico ha modificato il Regolamento di cui alla premessa che precede, nel senso di abrogarne il comma 3 del punto "Supplenze";

DECRETA

E' abrogato il comma 3 del punto "Supplenze" del *Regolamento concernente le procedure per la Scuola di specializzazione per le professioni legali in tema di conferimento delle supplenze nonché di stipula dei contratti,* che recita: "Il bando dovrà prevedere una procedura interna, destinata al personale afferente alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo, ed in subordine una esterna destinata agli aventi titolo di altra Facoltà o di altra Università".

Il testo modificato del Regolamento, allegato al presente decreto, sostituisce quello emanato con D.R. n. 974 del 21.3.2002.

Napoli, lì 18 dicembre 2002

IL RETTORE
Guido TROMBETTI

ADP

Regolamento concernente le procedure per la Scuola di specializzazione per le professioni legali in tema di conferimento delle supplenze nonché di stipula dei contratti

PROGRAMMAZIONE

Le attività didattiche di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.M. 537/99 sono programmate dal Consiglio Direttivo della Scuola, il quale, in conformità del proprio ordinamento didattico come definito nel D.M. citato, determina, in relazione agli obiettivi formativi di ciascun anno di corso, l'attività didattica da svolgere nel relativo anno accademico.

Le risorse didattiche sono acquisite mediante le procedure previste per il conferimento di supplenze e/o la stipula di contratto di diritto privato. Il servizio di tutorato è affidato con contratto di diritto privato.

In relazione agli adempimenti da assumere per soddisfare le predette esigenze, le funzioni del Consiglio Direttivo della Scuola si identificano in quelle di un Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio Direttivo determina i moduli orari di attività didattica da attribuire per supplenza e/o per contratto.

SUPPLENZE

I moduli orari di attività didattica di cui viene dichiarata la disponibilità sono coperti per supplenza e sono a titolo retribuito, entro la misura massima a tal fine determinata dall'Ateneo.

I destinatari e le procedure sono quelle indicate dall'art. 12 della Legge 341/90 e successive variazioni. Alle supplenze possono aspirare i professori di ruolo di I e di IIa fascia, i ricercatori universitari, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art.50 del D.P.R. 382/80, anche se maturati successivamente al 1/8/1980 – Legge 14/1/99, n. 4 - appartenenti al medesimo settore scientifico – disciplinare o settore affine.

Le supplenze sono conferite, se interni all'Ateneo, previo nulla osta del Consiglio della Facoltà di appartenenza. Qualora siano assegnate a tecnici laureati, a seguito di nulla osta del Direttore Amministrativo.

Per il personale esterno all'Ateneo previo nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza.

I docenti ed i ricercatori proposti per il conferimento di supplenze retribuite possono chiedere al Consiglio Direttivo della Scuola che le stesse siano svolte a titolo gratuito, qualora le ritengano riconducibili nell'ambito dell'impegno orario complessivo previsto per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e previo nulla osta della Facoltà e/o dell'Amministrazione Universitaria di appartenenza.

CONTRATTI

Il Consiglio Direttivo determina i moduli orari di attività didattiche che ritiene di dover attribuire mediante contratto di diritto privato, da stipularsi con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni e, per il tutorato, anche con altri legittimati.

Si applicano, nella fattispecie, in quanto compatibili, le norme procedurali di cui al regolamento emanato con D.R. del 29/10/99, n.3736 concernente la disciplina dei professori a contratto.

I compensi da corrispondere vanno riferiti ai limiti massimi individuati, ai sensi dell'art.8 del Regolamento rettorale su citato, dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le attività seminariali svolte da eminenti personalità, che non possono eccedere il 10 per cento dell'attività didattica complessiva ed il cui importo massimo è determinato in Euro 280,00 lorde, oltre le eventuali spese di viaggio e soggiorno.

L'importo per il compenso di cui sopra si intende riferito a tutta l'attività prestata dal professore a contratto per l'espletamento del seminario.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni regolamentari vigenti nell'Ateneo.

IL RETTORE
Guido Trombetti